



DOTTORE COMMERCIALISTA

**Studio Mocarelli – Dottore Commercialista**

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 5984636

**N.1**

**del 22 Febbraio 2016**

## **News per i Clienti dello studio**

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Legge di stabilità 2016: le principali novità in materia fiscale**

**(Legge n. 208 del 28.12.2015)**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **in data 30.12.2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità per il 2016** (legge n. 208 del 28.12.2015), che prevede numerose **novità in materia di fisco e lavoro** (*per quest'ultime si veda nostra Circolare n.2 del 8 gennaio 2016*). Tra le **novità in materia fiscale segnaliamo**, in particolare: i) la modifica della **disciplina del regime forfettario con incremento dei massimali di ricavi e delle agevolazioni per le nuove attività**; ii) la **proroga delle detrazioni potenziate per il recupero edilizio ed il risparmio energetico**; iii) l'**esenzione TASI** delle unità immobiliari non di lusso adibite ad **abitazione principale**; iv) l'**istituzione di una nuova detrazione IRPEF relativa all'IVA dell'acquisto di unità immobiliari residenziali**; v) la **riproposizione dell'assegnazione agevolata di beni ai soci**, compresa la trasformazione in società semplice (che nella versione approvata si applica anche agli imprenditori individuali). Tra le altre novità, invece, segnaliamo **l'incremento della soglia per l'utilizzo di denaro contante e libretti al portatore da 1000 a 3000 euro**, il **versamento del canone RAI** tramite 10 rate annuali in bolletta, un **bonus a favore dei giovani per l'acquisto di libri e per la partecipazione ad eventi culturali e la revisione della disciplina delle locazioni con patti contrari alla legge**.

#### **Premessa**

1



DOTTORE COMMERCIALISTA

[www.studiomocarelli.it](http://www.studiomocarelli.it)  
[info@studiomocarelli.it](mailto:info@studiomocarelli.it)

Con la legge n. 208 del 28.12.2015 il legislatore ha introdotto **numerose modifiche in materia fisco e lavoro.**

Con riferimento al **regime forfettario** (sostitutivo dei precedenti regimi fiscali per le attività di dimensioni ridotte) si segnala un **ampliamento delle soglie di ricavi** (nell'ordine di 10.000-15.000 euro) che rende molto più fruibile il regime e la sostituzione delle previgenti disposizioni agevolative per le nuove attività.

In materia di **imposte sugli immobili**, invece, la **riduzione dell'IMU sugli immobili locati a canone concordato, lasciati in comodato a parenti e l'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in zone montane/collinari o nelle isole minori** (oppure condotti da coltivatori diretti o IAP, indipendentemente dall'ubicazione). Per quanto concerne la **TASI**, invece, viene introdotta **l'esenzione per le abitazioni principali** (escluse quelle di lusso) e la **riduzione di aliquota a favore dei beni-merce non locati.**

In materia **IRES** si segnala il **taglio dell'aliquota che sarà operativo solo dal 2017** (l'applicazione al 2016 è stata, infatti, negata dall'UE): **per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016 l'aliquota applicabile sarà pari al 24%.** Viene prevista la conseguente **rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze** (ora fissata al 49,72% ed al 77,74% per gli utili percepiti da enti non commerciali). Viene **ridotta al 1,2% la ritenuta d'imposta sugli utili corrisposti a soggetti IRES** (o ad imposta sul reddito delle società in uno stato UE o SEE).

Si rileva l'introduzione di **un'agevolazione a favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015/31.12.2016**, che consente di **incrementare il costo di acquisizione del 40% ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.**

Di seguito, illustriamo le principali disposizioni introdotte con legge di stabilità per il 2016.

### **Novità in materia fiscale**

---

Le novità di carattere fiscale contenute nella legge n. 208/2015 sono le seguenti:

#### **Regime forfettario**

Viene **modificato il nuovo regime forfettario** introdotto con la precedente legge di stabilità (e subito "congelato" per effetto della proroga dei minimi), il quale a regime dovrebbe **sostituire tutti i regimi agevolati fino ad oggi conosciuti** (alcuni ad oggi già abrogati, come il regime per le nuove iniziative

produttive).

Le modifiche sono mirate a garantire una **maggiore fruibilità del nuovo regime**: secondo le previgenti disposizioni, infatti, venivano previsti dei **massimali di reddito talmente bassi da escludere l'applicazione del regime anche con il raggiungimento di redditi lordi molto modesti** (si pensi ad esempio alle professioni, per cui veniva previsto un massimale di ricavi di 15.000 euro, che corrispondono ad un lordo contributivo di 1.250 al mese).

Per quanto concerne le **condizioni per l'applicazione del regime**, segnaliamo riassuntivamente quanto segue:

<b>CONDIZIONI</b>		
<b>Ricavi/compensi</b>	Variabili da 15.000,00 a 40.000,00 euro, a seconda della tipologia di attività esercitata	Annualità precedente
<b>Spese per lavoro dipendente e assimilato</b>	Massimo 5.000,00 euro	Annualità precedente
<b>Beni strumentali</b>	Massimo 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti (stock)	Annualità precedente
<b>Redditi di lavoro dipendente o assimilato</b>	Inferiori a quelli d'impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime forfetario	Annualità precedente

Ai fini dell'adesione o alla permanenza del regime in commento i ricavi o i compensi relativi all'anno precedente non devono eccedere i limiti esposti nella **nuova tabella allegata legge di stabilità 2016** (di seguito riportata). **Allo stesso modo, si applicano i coefficienti di redditività riportati nella tabella sottostante.**

<b>LIMITI DI RICAVI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA'</b>			
<b>Attività</b>	<b>Codice attività ATECO</b>	<b>Limite ricavi e compensi</b>	<b>Coefficiente di redditività</b>
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	50.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
Commercio	47.82 – 47.89	30.000	54%

ambulante di altri prodotti			
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	30.000	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	30.000	67%

Come in precedenza, il **reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva del 15% è determinato** forfetariamente **attraverso l'applicazione dei coefficienti di redditività** sopra riportati, **diversificati per ogni settore attività interessata dal regime.**

Tra le novità si rileva **l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regime nei confronti di lavoratori dipendenti o pensionati che svolgono o intendono avviare un'attività in forma autonoma.** Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2016, infatti, sono **esclusi dall'applicazione del regime i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato** eccedenti i 30.000 euro. **La circostanza non va verificata nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato.**

Con riferimento alle **nuove attività**, invece, viene prevista la **riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi cinque anni dell'attività.** In precedenza, invece, veniva previsto un abbattimento del reddito imponibile di un terzo.

Viene **modificato**, infine, il **regime contributivo agevolato previsto dalla precedente legge di stabilità:** in luogo dell'esonero dal minimale, ora, viene prevista una **riduzione pari al 35% della contribuzione (ordinaria) INPS**

### **dovuta ai fini previdenziali.**

Si segnala che il regime per le nuove iniziative produttive **può essere applicato anche da parte di quei contribuenti che hanno avviato l'attività nel corso del 2015** (quindi durante il periodo di vigenza delle precedenti disposizioni in materia di nuove iniziative produttive).

## **IMU**

In materia **IMU** si deve segnalare **l'introduzione di alcune esenzioni** a favore degli immobili concessi in comodato ai parenti, dei terreni agricoli e degli immobili delle cooperative edilizie. Viene prevista, inoltre, un'esenzione parziale a favore dei contribuenti che concedono in locazione l'immobile a canone concordato.

In materia di **immobili in comodato**, viene disciplinata la **riduzione della base imponibile IMU del 50% per le unità immobiliari diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado.**

La riduzione viene concessa nel caso in cui:

- l'immobile sia **utilizzato come abitazione principale;**
- il comodato sia **registrato;**
- il comodante **possieda un solo immobile in Italia** (oltre a quello in comodato) e **risieda anagraficamente** (e dimori abitualmente) **nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;**
- il comodante presenti **apposita dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti.**

In materia di **terreni agricoli**, invece, viene prevista **l'esenzione IMU per le seguenti ipotesi:**

- **terreni agricoli siti in aree montane e di collina** in base ai criteri individuati dalla circolare n. 9/93;
- **i terreni agricoli sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP** (indipendentemente dalla loro ubicazione);
- i terreni sono **ubicati nei comuni delle isole minori;**
- i terreni sono ad **immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.**

In materia di **immobili appartenenti a cooperative edilizie**, si segnala

**l'applicazione dell'esenzione anche nel caso di assegnazione dell'immobile a studenti universitari non residenti.**

Viene previsto, infine, che **per gli immobili locati a canone concordato l'ammontare dell'IMU dovuta**, così come risultante dall'applicazione dell'aliquota fissata dal Comune, **è ridotto del 25%** (va versato il 75%).

#### **TASI**

In materia **TASI** viene **introdotta un'esenzione a favore delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale**. In particolare, viene stabilita:

- **l'esclusione dal pagamento per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9);**
- **nel caso in cui l'immobile sia utilizzato dal locatario quale abitazione, il tributo viene versato dal solo proprietario nella misura indicata dal comune** (o, in mancanza di delibera, nella misura del 90%).

Viene prevista, invece, una **riduzione dell'aliquota a favore dei beni merce**. Le imprese costruttrici potranno **versare l'imposta con un'aliquota pari al 0,1%** fino a quando l'immobile rimane destinato alla vendita e non locato. I comuni possono aumentare la predetta aliquota al 2,5% o ridurla fino ad azzerarla.

Viene, infine, previsto che **le maggiorazioni disposte per il 2015 possono essere mantenute anche per il 2016**.

#### **IVIE**

Viene **confermata anche per l'IVIE l'esenzione per l'immobile posseduto all'estero che costituisce abitazione principale**, anche nel caso in cui l'abitazione sia stata assegnata all'ex coniuge. L'esenzione, però, non trova applicazione nel caso in cui l'immobile in Italia sia di lusso.

#### **Requisito prima casa**

Viene previsto che **il requisito prima casa viene rispettato anche nel caso in cui il contribuente proceda alla cessione del primo immobile entro un anno dall'acquisto della nuova prima abitazione.**

#### **Detrazione IVA**

Viene introdotta un'agevolazione che consente di **detrarre in 10 quote**

## prima casa

annuali il **50%** dell'IVA versata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali di classe energetica A/B cedute dalle imprese costruttrici.

## Leasing prima casa

Viene prevista la possibilità di **acquistare un immobile da adibire a prima casa con una detrazione IRPEF del 19%** sui canoni e sui relativi oneri accessori. La detrazione si applica per un importo dei **canoni e dei relativi oneri non superiore a 8.000 euro** e con un **prezzo di riscatto non superiore a 20.000 euro**.

L'agevolazione viene riconosciuta nel caso in cui:

- **l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna;**
- **il soggetto interessato abbia un'età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all'atto della stipula del contratto e non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.**

Se il soggetto ha **un'età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%**.

Sono previste, inoltre, le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte indirette:

- è applicata **l'imposta di registro dell'1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti "prima casa", in capo all'utilizzatore;**
- **le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa (€ 200).**

Nel caso di cessioni, effettuate direttamente dall'impresa di costruzioni, l'imposta di registro e ipocatastali **sono applicabili in misura fissa**. In caso di **cessione del contratto di leasing** in esame è applicabile **l'imposta di registro del 9%, ridotta all'1,5% in presenza delle condizioni "prima casa"**.

## Recupero edilizio e risparmio energetico

Si deve segnalare una **nuova proroga per le detrazioni riconosciute nelle ipotesi di recupero edilizio e risparmio energetico**. Le novità sono le seguenti:

- per tutto il 2016, **gli interventi di recupero edilizio sono agevolabili**

**nella misura del 50% con un massimale di 96.000 euro;**

→ per tutto il 2016, gli interventi di risparmio energetico sono **agevolabili nella misura del 65%**. Viene inoltre prevista la possibilità di fruire di tale agevolazione **anche per gli IACP per gli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica.**

Sempre in materia di risparmio energetico, si deve segnalare la possibilità, per i soggetti incapienti, di **cedere il proprio diritto alla detrazione al costruttore** (le modalità operative verranno descritte con apposito provvedimento). L'agevolazione, inoltre, è stata **estesa anche alle spese sostenute per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto** degli impianti di riscaldamento / produzione di acqua calda / di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Viene confermato anche il **c.d bonus mobili**, che consente di detrarre il 50% della spesa (massimale: 10.000 euro) sostenuta per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) fino al prossimo 31.12.2016.

Si rinviene, infine, **l'introduzione di una nuova agevolazione a favore delle giovani coppie** (almeno uno dei due con età non superiore a 35 anni) che **costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni, alternativa alla detrazione per recupero edilizio ed al bonus mobili**. Nel caso in cui venga acquistato un'abitazione principale, i contribuenti possono beneficiare di una **detrazione pari al 50% dei costi sostenuti per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione** (massimo 16.000 euro).

#### **Rendite catastali**

Viene stabilito che dal 01.01.2016 la **rendita catastale, degli immobili a destinazione speciale e particolare** (cat. D ed E), va **determinata tramite stima diretta**. Nel caso in cui vengano presentati atti di aggiornamento, la nuova misura della rendita catastale si applica a partire dal 01.01.2016 a condizione che l'atto sia presentato entro il 15.06.2016.

#### **Agevolazioni per autotrasportatori**

Viene previsto che **il credito d'imposta a favore degli autotrasportatori**, a decorrere dal 2016, **non verrà riconosciuto per i veicoli di categoria euro**



## **2 o inferiore.**

Per quanto concerne le **deduzioni forfetarie per autotrasportatori**, invece, viene previsto che **l'incentivo dal 2016 spetta in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore** oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e **nella misura del 35% per i trasporti all'interno del territorio del comune.**

### **Blocco addizionali e tributi**

Viene previsto, per il 2016, il **blocco dell'efficacia degli aumenti di tributi ed addizionali disposti da Regioni e Comuni per il 2016 rispetto al 2015** (fatta eccezione ai casi di copertura di dissesti sanitari e di accesso alle anticipazioni di liquidità).

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

Per effetto della legge di stabilità, viene prevista una nuova possibilità di **rideterminare al 01.01.2016 il costo d'acquisto di:**

- **terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni **non quotate in mercati regolamentati**, possedute a titolo di proprietà e usufrutto.

L'agevolazione è **rivolta alle persone fisiche, alle società semplici e alle associazioni professionali, nonché agli enti non commerciali.**

Coloro che sono interessati dall'agevolazione devono **provvedere**, entro il 30.06.2016 alla **redazione ed all'asseverazione della perizia di stima ed al versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%** (sia per i terreni, sia per le partecipazioni).

### **Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni**

Viene riproposta, inoltre, la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni per le società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.**

La rivalutazione, secondo quanto previsto dalla legge n. 208/2015, va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

**Il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione**

**d'imposta.** È possibile provvedere all'affrancamento totale o parziale di tale riserva con il **pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.**

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (fatta eccezione per gli immobili, il cui valore rivalutato viene riconosciuto dal periodo d'imposta in corso al 01.12.2017) tramite il **versamento di un'imposta sostitutiva pari al:**

- **16% per i beni ammortizzabili;**
- **12% per i beni non ammortizzabili.**

#### **Soggetti IAS / IFRS**

Le disposizioni in materia di **riallineamento dei maggiori valori sono applicabili anche ai soggetti che, ai fini della redazione del bilancio, adottano i Principi contabili internazionali**, anche relativamente alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ex art. 85, comma 3-bis, TUIR.

**Per l'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva (16% - 12%), è vincolata una riserva che può essere affrancata versando un'imposta sostitutiva del 10%.**

#### **Esenzione IRAP in agricoltura e agevolazioni**

Viene stabilita **un'esenzione IRAP** operativa, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, a favore delle **attività agricole**. L'esenzione si applica anche:

- alle **cooperative** (e loro consorzi) che **forniscono in via principale, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali;**
- società cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi derivano **dall'allevamento di animali** con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché **mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci esenti IRES.**

Sempre in materia IRAP, viene prevista l'applicazione della deduzione riconosciuta ai produttori agricoli per i lavoratori agricoli dipendenti anche ai

**lavoratori impiegati stagionalmente per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta.** L'agevolazione si applica a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

#### **Esenzione IRAP per i medici**

In sede di approvazione è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis all'art. 2, D.Lgs. n. 446/97 in base al quale **ai fini IRAP non sussiste autonoma organizzazione a favore dei medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere** per lo svolgimento della professione all'interno delle stesse e **percepiscono per l'attività ivi svolta più del 75% del loro reddito complessivo.**

#### **IRES**

Viene introdotta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, una **riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24%.** Viene prevista, di conseguenza, la **rideterminazione dell'importo imponibile di dividendi e plusvalenze** (attualmente 49,72% e 77,74% per gli utili percepiti dagli enti non commerciali).

La ritenuta d'imposta sui dividendi percepiti da soggetti IRES (o soggetti imponibili ad imposta sui redditi delle società in uno stato UE o SEE) viene **ridotta al 1,2%.**

#### **Maxi ammortamento**

L'art. 1 co. 91 della L. 208/2015 ha stabilito che ai fini delle imposte sui redditi, per i **soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, il costo di acquisizione – con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – è maggiorato del 40%**

Ad esempio, nel caso di acquisto in un bene strumentale per euro 10.000, il costo fiscalmente rilevante per il calcolo delle quote di ammortamento è di euro 14.000: con l'effetto che, nell'ipotesi di un'aliquota di ammortamento del 20%, l'importo deducibile è di euro 2.800 (euro 14.000\*20%) per 5 anni, anziché di euro 2.000 (euro 10.000\*20%, in base alla disciplina previgente).

Fermo restando quanto sopra disposto, ed esclusivamente per gli investimenti

effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016, sono maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR (ad esempio, il limite di deduzione di 18.075,99 passa a 25.306,39 euro).

L'agevolazione **non può essere applicata per fabbricati e costruzioni**, per beni materiali strumentali per i quali viene **stabilito un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e per i beni indicati nella seguente tabella:**

BENI ESCLUSI DALL'AGEVOLAZIONE			
<b>Gruppo V</b>	<b>Industrie manifatturiere alimentari</b>	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture
<b>Gruppo XVII</b>	<b>Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua</b>	Specie 2/b produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
		Specie 4/b stabilimenti termali, idrotermali	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
<b>Gruppo XVIII</b>	<b>Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni</b>	Specie 4 e 5 ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante, tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)

Specie 1, 2 e 3 trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)
--	---

Viene stabilito che le disposizioni sopra illustrate non **hanno effetto sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015, così come per quello dovuto per il periodo d'imposta successivo.**

#### Costi black list

Vengono **abrogate le disposizioni che prevedono l'indeducibilità dei costi black list.** Di conseguenza, non è necessario che ricorra una delle circostanze esimenti per poter fruire della deduzione di tali costi.

#### IVA sui pellet e su e-book

Nella versione definitiva della legge di stabilità viene previsto lo **stralcio della disposizione che prevedeva l'allineamento dell'IVA sui pellet al 10%.**

L'aliquota IVA **ridotta del 4%**, inoltre, può essere applicata anche alle *"pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica"*.

#### Assegnazione agevolata beni d'impresa

Entro il prossimo 30.09.2016 i soci possono **accedere alla procedura di assegnazione agevolata dei beni d'impresa** (mobili/immobili) diversi da quelli strumentali per destinazione.

L'assegnazione agevolata entro il 30.09.2016 può essere **applicata solo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30.09.2016**, ovvero che siano stati **iscritti nel libro dei soci alla del 30.01.2016 in forza di un titolo anteriore al 01.10.2015.**

Se ricorrono le condizioni per applicare l'agevolazione, **i soci possono applicare un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP pari all'8%** (10,5% se la società risulta non operativa) calcolata sulla **differenza tra il valore dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto.** Per le assegnazioni / cessioni soggette a imposta di registro è prevista la **riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte**

### **ipocatastali in misura fissa.**

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, invece, sono **assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%**.

In sede di assegnazione, la società può richiedere che **il valore normale degli immobili sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro**. In caso di cessione, al fine della determinazione dell'imposta sostitutiva, **il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori**.

Con riferimento al trattamento fiscale in capo al socio assegnatario si deve segnalare che **l'operazione è fiscalmente rilevante solamente per il socio di società di capitali**. Di conseguenza, la parte eccedente l'importo a cui è stata applicata l'imposta sostitutiva verrà **assoggettata al trattamento proprio degli utili in natura**. In ogni caso, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

### **Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:**

- nella misura del **60% entro il 30.11.2016**;
- il rimanente **40% entro il 16.6.2017**.

Quanto appena illustrato può essere applicato anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni e che entro il 30.9.2016 si trasformano in società semplici.

### **Estromissione immobili da parte dell'imprenditore individuale**

Viene prevista, inoltre, la **possibilità di estromettere gli immobili strumentali dell'imprenditore individuale**. L'agevolazione si applica, in particolare, agli **immobili posseduti al 31.10.2015 ed ha effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 01.01.2016**.

Per il perfezionamento dell'estromissione deve essere versata, entro il prossimo 31.05.2016 **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8%**, calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo

fiscalmente riconosciuto.

Sono applicabili, laddove compatibili, le disposizioni in materia di assegnazione agevolata.

### **Sanzioni tributarie e voluntary disclosure**

Si segnala che **viene anticipata l'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 158/2015 in materia di sanzioni amministrative tributarie.** Secondo le previgenti disposizioni le nuove sanzioni avrebbero trovato applicazione **solo a partire dal 01.01.2017**, ma con legge n. 208/2015 **la decorrenza dell'entrata in vigore è stata anticipata allo scorso 01.01.2016.**

Restano ferme **le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla Legge n. 186/2014**, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

### **Oneri detraibili**

Relativamente agli oneri detraibili, si devono segnalare due principali modifiche. Per le spese funebri, viene disciplinata la **detrazione ai fini IRPEF per un importo non superiore a 1.550 euro per ogni evento verificatosi nell'anno, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di parentela con il defunto.**

Per quanto concerne le **tasse universitarie**, la previgente disposizione, che prevedeva la **detraibilità delle spese per la frequenza di costi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi delle università statali**, viene specificata con le seguenti previsioni:

- la disposizione si riferisce ai **corsi presso università statali e non;**
- per la **frequentazione di corsi universitari non statali l'importo detraibile massimo debba viene stabilito annualmente** con specifico decreto per ciascuna facoltà universitaria.

### **Aliquota IVA cooperative sociali**

Viene stabilito che le seguenti prestazioni rese da cooperative sociali a soggetti svantaggiati è assoggettata ad **aliquota IVA del 5%:**

#### **PRESTAZIONI CON IVA AL 5%**

- 1** Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona da esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero

	individuate con DM.
<b>2</b>	Prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali.
<b>3</b>	Prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.
<b>4</b>	Prestazioni dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla Legge n. 326/58, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.
<b>5</b>	Prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

#### **Impianti di videosorveglianza**

In sede di approvazione è stato riconosciuto un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che sostengono **spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme e contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.**

#### **Bonus riqualificazione alberghi**

Il credito d'imposta a favore delle strutture turistico-alberghiere, è stato esteso anche alle spese per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della **capacità complessiva nei limiti e con le modalità previste dall'art. 11, DL n. 112/2008.**

Inoltre, con l'aggiunta del nuovo comma 2-ter al citato art. 10, è previsto **l'aggiornamento**, tramite un apposito DM, **dei criteri per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenuto conto delle specifiche esigenze della capacità ricettiva**, di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di



classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

#### **Investimenti in beni strumentali nuovi nel mezzogiorno**

Viene **introdotto un nuovo credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) **a partire dal 01.01.2016 e fino al prossimo 31.12.2019.**

La misura dell'agevolazione è **diversificata a seconda delle dimensioni dell'impresa** (20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese) e possono essere **assoggettati all'agevolazione gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento, realizzati anche tramite leasing di macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive già esistenti o nuove.**

#### **Reverse charge**

Viene introdotta una modifica al regime di reverse charge, per effetto della quale **il regime di inversione contabile si estende anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario di una commessa con un Ente pubblico** al quale **il consorzio deve applicare l'IVA** con il meccanismo dello "split payment" ex art. 17-ter, DPR n. 633/72.

#### **Nuova rateazione cartelle in deroga**

Ai contribuenti **decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione** delle somme dovute a seguito di **accertamento con adesione o rinuncia all'impugnazione è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione**, secondo il piano originario, **limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016.**

In caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, il contribuente decade dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, senza ulteriori proroghe.

#### **Art bonus**

Viene stabilita la **messa a regime dell'art-bonus**, con **fissazione dell'aliquota del credito d'imposta al 65%** (le previgenti disposizioni, infatti, prevedevano una sua riduzione al 50% per il 2016, ultimo anno di applicazione).

### **Compensazione delle somme iscritte a ruolo**

Viene prevista la proroga per il 2016 della possibilità di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La compensazione viene concessa solo nel caso in cui la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

### **Raddoppio dei termini di accertamento**

Viene introdotta una **modifica alla disciplina dei termini di accertamento** ai sensi della quale l'avviso deve essere notificato:

- entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell'attuale quarto);
- entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000. Per gli accertamenti relativi al 2015 e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.

## **Altre novità**

---

Di seguito illustriamo le altre novità introdotte con la legge di stabilità per il 2016.

### **Limiti all'uso del contante**

Viene previsto **l'aumento del limite per l'utilizzo del denaro contante** (di libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore in euro o in valuta estera) **da 1.000 a 3.000 euro**. In sede di approvazione è stato previsto che **relativamente al servizio di rimessa di denaro c.d. "Money transfer" la soglia rimane pari a € 1.000**.

Vengono, invece, abrogate le disposizioni che prevedevano:

- **l'obbligo di pagare i canoni di locazione in forme e modalità diverse dal contante e che assicurino la tracciabilità;**
- **l'obbligo da parte dei soggetti della filiera autotrasporto di pagare**

**il corrispettivo delle prestazioni di trasporto merci utilizzando strumenti tracciabili** (indipendentemente dall'importo).

**Pagamento  
tramite POS**

Viene previsto che **l'obbligo di accettare i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti attività di vendita o di servizi viene esteso alle carte di credito**. Un apposito DM provvederà a fissare le sanzioni nel caso in cui tale obbligo venga disatteso.

**Pagamenti nei  
confronti delle  
PA**

Viene confermato **l'obbligo per la PA di erogare importi superiori a 1000 euro solo ed esclusivamente tramite strumenti telematici**.

**Locazione con  
patti contrari  
alla legge**

In materia di **locazione di immobili ad uso abitativo con patti contrari alla legge** viene ora stabilito che **è obbligo del locatore provvedere a alla registrazione del contratto di locazione entro il termine perentorio di 30 giorni**, nonché di fornire **documentata comunicazione dell'avvenuta registrazione al conduttore e all'amministratore di condominio entro i successivi 60 giorni**.

Viene, altresì, disciplinato che per i contratti a **canone concordato** è nulla ogni pattuizione che prevede un **canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale**.

Per i contratti in regime di **libero mercato**, invece, la nullità del rapporto riguarda *"qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito"*.

Secondo quanto previsto dalle riformate disposizioni del D.Lgs. n. 23/2011, **coloro che optano per l'applicazione della cedolare secca, in caso di contratti di locazione non registrati**, registrati con importo inferiore a quello effettivo ovvero registrati con un contratto di comodato fittizio, **la durata della locazione è stabilita in 4 anni dalla data di registrazione del contratto** e il canone di locazione annuo è fissato nella misura pari al triplo della rendita catastale maggiorata dell'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell'aumento ISTAT ovvero al canone effettivamente stabilito dalle parti, se il contratto prevede un canone inferiore.

Per i conduttori che, nel periodo 7.4.2011-16.7.2015, hanno versato il canone

annuo di locazione nella misura sopra riportata, è ora disposto che *"l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile nel periodo considerato"*.

Viene previsto, inoltre, che **al ricorrere dei casi di nullità, il conduttore può rivolgersi "all'autorità giudiziaria" al fine di richiedere che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto sopra esposto.**

### **Canone RAI**

In materia di **canone RAI**, viene stabilito che:

- **il canone di abbonamento per uso privato è ridotto a € 100 per il 2016;**
- **la mera esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente** (è ammessa prova contraria tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
- il pagamento del canone avviene con **addebito dello stesso nelle fatture emesse dall'azienda fornitrice dell'energia elettrica**. L'importo viene **ripartito in 10 rate mensili**, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre);
- **per il 2016 nella prima fattura successiva all'1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute.**

### **Bonus giovani**

Viene prevista l'assegnazione a tutti i cittadini italiani / di altri Stati UE residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016, di una **"Carta elettronica" di importo nominale massimo pari a € 500 da utilizzare per assistere a rappresentazioni teatrali / cinematografiche, acquistare libri e accedere a musei / mostre / eventi culturali / monumenti / gallerie / aree archeologiche / parchi naturali / spettacoli dal vivo.**

Viene riconosciuto, inoltre, un **contributo di € 1.000 per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo** a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati *"iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento"*.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti